

Agli Assistenti del S. Offizio istituito, come osserva F. Paolo, non in virtù di Bolla Pontificia, ma per deliberazione del maggior Consiglio, (9) appartiene a dar vigore a qualsivoglia esecuzione di sentenza contro rei seguita in quel Tribunale, ma nel Tribunale non si può far atto, per minimo che s'ia, che si reputi valido, e legale senza la loro presenza in Venezia, e senza quella dei Rettori nello Stato (10). Inoltre la Potestà di procedere nel Tribunale regolata viene dall'autorità delle pubbliche leggi, come appare dal tenore di 39 capitoli da F. Paolo distesi nel discorso, e particolarmente dal Cap. 4 circa l'offizio degl'assistenti, e del Cap. 33 in proposito degl'editti da pubblicare; come fu osservato nell'ultima Stampa procurata dal zelante Monsignor Nunzio Caraccioli.

Il Magistrato de' Sopra Monasteri, invigila all'osservanza della disciplina regolare de' Frati e delle Monache. Giudica e castiga delinquenti, promulga editti, e terminazioni secondo le occorrenze per l'osservanza della Regolare disciplina: ed inoltre a' Frati, ed alle Monache nelle loro Chiese rispettivamente prescrive ed ordina l'esercizio di varie Sacre Funzioni. Finalmente è noto, che generalmente parlando si rivede e si licenzia e non si licenzia, si permette e si proibisce a Roma ricorsi; s'accetta e non si accetta Bolle, e leggi canoniche, si rivede quando viene da Roma o Brevi, o Bolle generali, o Rescritti particolari di qualsiasi sorte senza contraddizione o querela. Benchè sia accettato il Concilio Tridentino non si è per questo allora subito accettato l'indice de' libri da quello ordinato, ma qualche tempo dopo per voler compiacere all'istanze del Pontefice Clemente VIII senza che obbligassero i suoi lamenti, e con tutto questo di quell'indice le regole non sono state accettate. Ma di questo si dirà più diffusamente più abasso. Ora si fa tutto questo e tutto quello che sin ora si è detto di sopra si fa e si è fatto costantemente per il corso de' secoli, e Roma senza dubbio lo vede, lo sa, perchè fatto in faccia de' Ministri suoi, e in faccia di tutto il mondo; e queste pratiche non sono contraddette, nè impugnate dalla Corte di Roma, mentre pure si tratta dell'esecuzione di Decreti, e Bolle Pontificie generali e si fa poi tante doglianze per quello che prescrive il Decreto, il quale è ristretto a rescritti, e ricorsi privati. *Questo sarebbe il primo caso, in cui si pensasse di impedire ad un Principe libero la potestà di metter mano nelle dimande, che li suoi sudditi tentassero di far contro la convenienza del suo Governo, e che per riparare agl'incomodi, che da simigliante dimande derivano avesse egli necessità di ricorrer ad altri per il rimedio* (11). Quanto al Decreto viene deliberato, essendo stato più volte diligentemente ventilato, e discusso con varie dispute, ed essendo stato ritrovato coerente alle massime fondamentali del Governo, non si è potuto rivocare, o alterare senza porre nel tempo stesso in contingenza i principi da' quali deriva, e molte altre deliberazioni più forti in passato emanate, come si rileverà in progresso.

(9) Fra PAOLO, tom. 1. Pag. 347.

(10) *Discorso dell'origine, forma, legge, ed uso dell'uffizio dell'Inquisizione* etc. Fra PAOLO.

(11) 1756. 10. Marzo in Pregadi. *Formola di Viglietto* etc.